

LETTERA D'INCARICO PER IL PROCACCIAMENTO D'AFFARI PER CONTO DI _____

Con la presente lettera d'incarico le proponiamo di svolgere l'attività di procacciatore d'affari per _____, con sede in _____ (____), Via/Piazza _____, d'ora in poi _____, alle seguenti condizioni. Nel presente contratto per "Procacciatore" deve intendersi Lei medesimo. In caso di accordo, la preghiamo di inviarci il presente debitamente sottoscritto in ogni sua parte, per accettazione piena ed incondizionata di tutto quanto il suo contenuto.

Art. 1 – OGGETTO.

- a) Il procacciatore, svolgendo la propria attività sul territorio nazionale, senza vincolo di esclusiva, segnalerà ad "Ditta Mandante" in via del tutto occasionale eventuali affari di cui dovesse venire a conoscenza.
- b) Lo svolgimento dell'attività di procacciatore è effettuata da questi con organizzazione, gestione e rischio, a proprio carico, essendo soggetto economico indipendente, al di fuori di qualsiasi vincolo di stabilità, di subordinazione o di coordinamento con "Ditta Mandante", e senza assumere alcun rapporto di subordinazione, parasubordinazione o di agenzia.
- c) Le proposte pervenute non sono in alcun modo vincolanti per "Ditta Mandante" fino a che quest'ultima non abbia manifestato la propria accettazione. Esplicitamente si pattuisce che la mancata accettazione non comporta per il procacciatore alcun diritto verso "Ditta Mandante" per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti.
- d) Il presente incarico non attribuisce al procacciatore alcun potere di rappresentanza di "Ditta Mandante". Il procacciatore non può concedere sconti, dilazioni di pagamento o modifiche di sorta dei prodotti di "Ditta Mandante", e/o delle condizioni di vendita e/o di abbonamento, senza preventivo accordo con "Ditta Mandante".
- e) Il procacciatore non potrà in nessun caso accettare denaro, mezzi di pagamento od altra utilità a proprio nome o con intitolazioni differenti da quelle previste dalle procedure di pagamento di "Ditta Mandante".
- f) Il procacciatore si impegna a mantenere riservati i nomi dei clienti di "Ditta Mandante", e/o ogni notizia avente carattere di riservatezza dei quali dovesse eventualmente venire in possesso, salvo l'ottemperanza a norme dell'ordinamento che ne autorizzino o ne impongano la rivelazione. Il procacciatore è a tutti gli effetti incaricato del trattamento dei dati personali dei clienti di "Ditta Mandante" e si impegna sin d'ora al pieno rispetto della normativa vigente. Il procacciatore sottoscrive l'allegata nomina ad incaricato del trattamento dei dati personali.
- g) Il procacciatore si impegna a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i documenti e le informazioni eventualmente ricevuti da "Ditta Mandante" per il compimento dell'attività di cui all'oggetto.
- h) Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi.

Art. 2 –FORMA DEL CONTRATTO

- a) La proposta alla "Ditta Mandante", potrà avvenire attraverso mezzi elettronici quali -mail: _____@_____.it o per fax.
- b) Le parti si impegnano a dare esecuzione al presente contratto attraverso i mezzi elettronici ed informatici di cui sopra. In particolare quanto comunicato con tali mezzi, avrà l'efficacia di un documento cartaceo sottoscritto. Le parti, pertanto, convengono che l'e-mail, sarà elemento sufficiente alla verifica dell'identità del mittente e delle sua volontà di manifestare con ogni effetto quanto contenuto nella comunicazione.

Art. 3 –DURATA DEL CONTRATTO-

- a) Il presente accordo decorrerà dalla data in cui "Ditta Mandante" avrà avuto notizia dell'accettazione da parte del procacciatore, e si intenderà concluso presso la sede di "Ditta Mandante". L'accettazione di "Ditta Mandante" avverrà con la restituzione di copia del presente firmato, ovvero quando si darà inizio all'esecuzione del contratto. In caso di restituzione della copia del contratto costituirà avviso di iniziata esecuzione dello stesso ai sensi e gli effetti dell'art. 1327, secondo comma, Codice Civile.
- b) Il presente incarico è per sua natura precario, e potrà essere sciolto in qualsiasi momento da entrambe le parti, senza preavviso alcuno, a mezzo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non sarà dovuta alcuna indennità né risarcimento danni a qualsiasi titolo, né previdenziale, né contributivo né risarcitorio o assistenziale.

Art. 4 – CESSAZIONE DEL CONTRATTO e RILEVANZA DEGLI INADEMPIMENTI.

- a) In ogni caso di cessazione del rapporto disciplinato dal presente contratto, il procacciatore si impegna comunque a collaborare con "Ditta Mandante" per la conclusione positiva delle trattative che lo stesso abbia in corso con Clienti o potenziali clienti. In ogni caso di cessazione del rapporto il procacciatore dovrà, comunque, provvedere all'immediata restituzione ad "Ditta Mandante" di tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso, sia di eventuali beni o somme di denaro di "Ditta Mandante" detenute a qualsiasi titolo dal produttore. Espressamente si pattuisce che, in difetto della restituzione dei beni e delle somme di cui sopra, "Ditta Mandante" sospenderà il pagamento dell'eventuale compenso spettante al procacciatore, fino all'intergale restituzione di detti beni o al recupero del loro controvalore. Il produttore autorizza espressamente "Ditta Mandante" ad addebitargli eventuali danni o smarrimenti di tali beni e somme.
- b) Il procacciatore accetta espressamente che "Ditta Mandante" possa intervenire direttamente o tramite suoi collaboratori presso la clientela da lui procurata.
- c) A far tempo dalla data di risoluzione del contratto, nulla spetterà al procacciatore a qualsiasi titolo.
- d) Il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - 1) anche una sola negligenza nel procacciamento di un affare, ovvero una sola inosservanza delle disposizioni o istruzioni impartite da "Ditta Mandante".
 - 2) Mancata accettazione di anche un solo allegato di cui all'art. 7 lettera b).
 - 3) Qualsiasi comportamento contrario alla normativa applicabile o non conforme alla correttezza professionale sia nei rapporti con i clienti sia nei rapporti con "Ditta Mandante".
 - 4) Nel caso in cui il procacciatore incorra in procedure esecutive o concorsuali, o versi in stato di insolvenza, ovvero si sia reso responsabile di emissione di assegni a vuoto, o venga protestato, ovvero sia imputato di reati la cui condanna risulti ostativa all'ottenimento e/o al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per le posizioni sociali o aziendali ricoperte. In ogni e tutti questi casi è escluso qualsiasi diritto in ordine a risarcimenti o indennizzi di qualsiasi natura essi siano.
 - 5) La tolleranza, anche continuata, da parte di "Ditta Mandante", rispetto a cause e motivi di risoluzione del presente contratto, non potrà mai costituire rinuncia ad alcuna delle facoltà previste per la stessa sulla rilevanza degli inadempimenti.

Art. 5 SPESE.

- a) Il procacciatore svolgerà la propria attività autonomamente e ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa, null'altro avendo a pretendere da "Ditta Mandante" se non il compenso pattuito.
- b) Si precisa, in particolare, che saranno sopportate interamente dal procacciatore le spese, di qualsiasi genere esse siano, inerenti uffici, strumenti informatici di hardware e di software, dipendenti, elaborazione dati, formazione professionale dei dipendenti, spese promozionali, telefonici, pubblicità, spese di acquisto e gestione degli autoveicoli e/o motocicli, etc...

Art. 6 MATERIALE PROMOZIONALE.

- a) Il procacciatore, per l'espletamento della sua eventuale attività, dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il materiale fornitogli da "Ditta Mandante", consistente in stampati, modulistica, depliant, programmi informatici, etc...
- b) E' facoltà del procacciatore, previo consenso ed approvazione espressa di "Ditta Mandante", di avvalersi di materiale pubblicitario proprio, anche da manifestarsi su internet, prodotto a sue spese.

Art. 7 COMPENSO.

- a) Al procacciatore verrà corrisposto un compenso, commisurato con gli affari conclusi ed andati a buon fine, previa accettazione di "Ditta Mandante".
- b) Il compenso sarà calcolato, a seconda del tipo di prodotto, ed in base alla modalità di pagamento scelta, secondo lo schema di cui all'allegato, che si intende parte integrante del presente accordo, così come i futuri eventuali.
- c) In caso di variazioni del prodotto, delle condizioni di commercializzazione e dei compensi, perverrà al procacciatore uno specifico allegato da sottoscrivere in ogni sua parte ed inviare ad "Ditta Mandante".

Art. 8 LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO E COMPENSAZIONE.

- a) Il procacciatore si impegna ad emettere regolare fattura al superamento della soglia di € 25,00 di compenso maturato. La fatturazione sarà subordinata all'accettazione della contabilità da parte di "Ditta Mandante". Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura.

Art. 9 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dal presente incarico e/o sulla interpretazione dello stesso, si pattuisce espressamente l'esclusiva competenza del Foro di Pisa.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo II, libro IV, dall'art. 1321 all'art. 1479 compreso.

Data Il Procacciatore

Nato a Il

C.F. P.IVA

Sede o residenza

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il procacciatore dichiara di aver attentamente esaminato, di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli, ivi compresi i singoli capitoli contraddistinti dalle lettere alfabetiche:

art. 1 - Oggetto dell'incarico;

art. 3- Durata;

art. 4 – Cessazione e rilevanza degli adempimenti;

art. 5 - Spese

art. 7- Compenso;

art. 8 – Liquidazione, pagamento e compensazioni,

art. 9 - Foro competente.

Data Il procacciatore

LETTERA DI INCARICO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

"Ditta Mandante", in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti dal produttore, conserverà ed archiverà tali dati e fornirà apposita modulistica di informativa e di consenso al trattamento. E' onere del procacciatore accertarsi che i clienti prendano visione dei moduli stessi e che questi siano correttamente sottoscritti.

"Ditta Mandante" Sas, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione dell'incarico dal procacciatore, conferisce incarico ex. art. 30 del d.lgs.196/03 allo stesso per l'espletamento di tali operazioni di trattamento dati.

Qualora il procacciatore, per l'espletamento di tale incarico, si avvallesse di collaboratori, è tenuto a comunicare nome, cognome, indirizzo e mansioni degli stessi, nonché il titolo in base al quale gli stessi prestano la loro attività, affinché "Ditta Mandante" possa conferire loro apposita lettera di incarico al trattamento dei dati personali.

Il procacciatore si impegna pertanto ad ottemperare rigorosamente alla normativa vigente inerente il trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla riservatezza degli

stessi. A tal fine si impegna ad ottemperare alle direttive emanate dal titolare e/o dal responsabile del trattamento, delle quali dichiara di aver preso atto e visione.

In particolare, i dati personali dovranno essere trattati con l'esclusivo scopo di adempiere le obbligazioni scaturenti dal presente accordo, con l'obbligo di astenersi dal trasferire e/o comunicare i dati a soggetti diversi da "Ditta Mandante", e di cancellare custodire e controllare i dati personali mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dal Titolare e/o dal Responsabile per evitarne la distruzione, perdita od accesso non autorizzato da parte di terzi.

Il presente incarico Le viene conferito esclusivamente ai sensi e per gli effetti della Legge non costituendo esso alcun riconoscimento, neppure indiretto, di un rapporto di lavoro subordinato.

Con preghiera di restituirci copia della presente da Lei firmata per accettazione integrale di quanto sopra descritto.

IL RESPONSABILE

Data Il procacciatore

(per accettazione del presente incarico)

**ALLEGATO EX ART. 7 DELLA LETTERA D'INCARICO PER IL PROCACCIAMENTO D'AFFARI
PER CONTO DI AGORA' s.a.s.**

Il presente allegato, che annulla e sostituisce ogni precedente inerente i medesimi prodotti, è da considerarsi parte integrante l'accordo per il procacciamento d'affari in favore di "Ditta Mandante" s.a.s. con sede in Piacenza, Via Cavour, 58/A 29100, d'ora in poi "Ditta Mandante".

In caso di accordo, la preghiamo di inviarci il presente debitamente sottoscritto in ogni sua parte, per accettazione piena ed incondizionata di tutto quanto il suo contenuto. Ai sensi e gli effetti dell'art. 7 lettera b) n.2, la mancata accettazione di anche un solo allegato all'accordo comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il compenso di cui all'art. 7 della lettera d'incarico sarà calcolato secondo il seguente schema, a seconda del tipo di prodotto, ed in base alle modalità di pagamento prescelte.

Il presente annulla e sostituisce ogni precedente inerente i medesimi prodotti a far tempo dalle ore del giorno.....